



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
 PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnature SD
 Circ. n. 099

Al personale docente
Corsi diurni
p.c. Al personale ATA

OGGETTO: fase preliminare scrutini primo periodo corsi diurni

Dal giorno 8 gennaio '21 iniziano, come da circolari n. 003 del 3 settembre 2020 e n. 23 del 21 settembre 2020, che valgono a tutti gli effetti come convocazione, gli scrutini del primo periodo.

L'ordine del giorno è integrato come di seguito riportato:

- a) Valutazione intermedia singole discipline;
- b) Valutazione del comportamento;
- c) Monitoraggio esito e valutazione PAI a.s. 2019/20 (per le classi 2-3-4-5);
- c) Modalità di recupero carenze formative.

Si ricorda che il **giorno di chiusura del primo periodo è il 22 dicembre '20**: pertanto tutte le valutazioni attribuite e le assenze rilevate a partire dal giorno 7 gennaio '21 sono da considerarsi valide per il secondo periodo, indipendentemente dalla data dello scrutinio di ciascuna classe.

L'inserimento dei dati preliminari – valutazioni intermedie singole discipline, motivazione delle insufficienze o di NC, esito e valutazioni carenze PAI, indicazioni per il recupero, tipologie delle prove e, per il coordinatore, la proposta della valutazione del comportamento -è a cura del **singolo docente** e deve essere effettuato **entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente allo scrutinio**. Nell'apposita sezione dell'area riservata del sito di istituto <https://sites.google.com/a/vittorioemanuele.org/area-riservata---vittorio-emanuele-ii/scrutini/scrutini-intermedi> troverete le istruzioni sia per l'inserimento preliminare da parte del singolo docente, sia, successivamente, per la gestione degli scrutini da parte del coordinatore.

È importante che ciascun docente, anche per rispetto dei colleghi, inserisca in tempo utile i dati.

Gli **scrutini si svolgeranno a distanza tramite Meet di Gsuite, con applicativo on line** tramite il **Registro Elettronico Classeviva-Scrutinonline** e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo:

- il verbale, comprensivo delle valutazioni;
- le schede di comunicazione delle valutazioni intermedie (**comprensive di indicazioni per il recupero**, eventuale motivazione del voto di comportamento e assenze) che saranno consultabili dalle famiglie tramite il registro elettronico nella sezione "Esito scrutini";
- il tabellone delle valutazioni definitive.

Tramite apposito modulo Google, il cui link sarà inserito in area riservata, il coordinatore invierà i documenti richiesti.

Le convocazioni in Meet saranno gestite dalla dirigente.

Conviene qui ricordare che il **Consiglio di Classe**, in sede di scrutinio, deve essere **perfetto**, il che comporta che i docenti eventualmente assenti devono essere sostituiti con nomina del DS.

Il ruolo del coordinatore, anche in presenza del dirigente, risulta essere cruciale durante la gestione dello scrutinio, sia per la sua conoscenza approfondita e globale della classe, sia per la gestione dello scrutinio informatizzato.

A tal proposito si ricorda che:

- i **docenti di sostegno** condivideranno con il CdC apposita relazione intermedia per studentesse o studenti con disabilità;
- i **docenti di Attività alternativa a IRC** inseriranno la valutazione con le stesse modalità dei voti proposti, fornendo eventuali ulteriori indicazioni al CdC come richiesto dalla normativa;
- il coordinatore specifica nel verbale i nominativi delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali per cui la valutazione è correlata a un **PDP** o ad altro tipo di piano personalizzato.

Riportiamo la normativa di riferimento specifica per la scuola secondaria di secondo grado:

DPR 122/2009 *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. [...]

Per gli alunni stranieri è necessario fare riferimento alle **Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri** del 19 febbraio 2014, in particolare all'art. 12, mentre, in generale,

per gli alunni con **BES** è bene ricordare quanto sintetizzato nel documento pubblicato a marzo 2014 dall'USR Lombardia **"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni Educativi speciali e organizzazione territoriale per L'inclusione scolastica - Concetti chiave e orientamenti per l'azione"**:

6.3 Alunni con altre situazioni BES

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni:

- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
- è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. [...]

Relativamente al **monitoraggio dei PAI** a.s. 2019/20 si fa riferimento all'OM n. 11 del 16 maggio 2020:

Articolo 6 - (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

Relativamente alle **modalità di recupero delle carenze formative**, si riporta quanto descritto nel PTOF:

8.2 Recupero carenze formative rilevate allo scrutinio intermedio Calendarizzazione razionale degli accertamenti in sede di scrutinio

Il principio guida è consentire alle studentesse ed agli studenti una concreta possibilità di recupero, attraverso un calendario che non le/li costringa a sostenere prove che si accavallano o sovrappongono nell'arco di pochissimi giorni. Identico principio deve ispirare la richiesta di effettuazione dei compiti.

Il calendario degli accertamenti viene costruito in sede di scrutinio, utilizzando l'agenda del registro elettronico.

Rallentamento o pausa didattica nelle prime due settimane del secondo periodo

Si effettuano attività di recupero in orario scolastico. I docenti delle discipline che non presentano insufficienze o le cui modalità di recupero non sono congrue rispetto alla pausa didattica, possono continuare la programmazione, ma senza interrogazioni/verifiche e compiti per gli studenti impegnati nell'attività di recupero.

Corsi di recupero pomeridiano al termine del primo periodo

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, individua due discipline al massimo per studente, per le quali si può prevedere l'attivazione di corsi di recupero nelle discipline specificate al punto successivo.

[...]

Il Collegio Docenti ritiene che per un'efficiente gestione delle risorse disponibili sia opportuna l'attivazione di corsi di recupero prevalentemente nelle seguenti discipline:

- Biennio unico: Italiano, Lingue Straniere, Matematica ed Economia Aziendale
- Triennio TURISMO: Italiano, Lingue Straniere, Matematica
- Triennio AFM: Italiano, Lingue Straniere, Matematica ed Economia Aziendale

L'individuazione delle discipline (tra quelle indicate in precedenza) per le quali è necessaria l'attivazione di un corso di recupero è competenza esclusiva del Consiglio di Classe.

Si ricorda che, così come già comunicato in sede di Collegio Docenti, i corsi di recupero proposti dal/lla docente saranno indicati con un ordine di priorità in sede di scrutinio, in modo tale da offrire la possibilità di frequentare comunque 2 corsi qualora permangano carenze: se quelli individuati in prima o seconda posizione non si rendessero necessari per l'avvenuto recupero dell'insufficienza nelle discipline che li avevano previsti, possono essere attivati i corsi (indicati a partire dalla terza priorità) per le materie in cui eventualmente l'alunna/o non dovesse aver sanato le proprie lacune, sempre fino ad un massimo di due.

I corsi saranno organizzati solo dopo la fase di verifica del non superamento dell'insufficienza da parte del docente del CdC: sarà cura dei Consigli di Dipartimento - che si riuniranno Lunedì 8 febbraio 2021 come da piano attività con un odg che prevede, tra gli altri punti, il "Monitoraggio attività di recupero e proposte corsi di recupero (per i dipartimenti in cui sono previsti)" - valutarne l'attivazione.

Il CdC pianificherà durante lo scrutinio il calendario delle prove di accertamento del recupero delle carenze utilizzando un foglio elettronico già predisposto che sarà condiviso in drive dalla scuola qualche giorno prima degli scrutini. Ciascun docente comunicherà alle studentesse e agli studenti le date attraverso l'agenda del registro elettronico.

Le prove di recupero dovranno essere concluse **entro sabato 30 gennaio 2021**.

Il Dirigente Scolastico

Patrizia Giaveri

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993